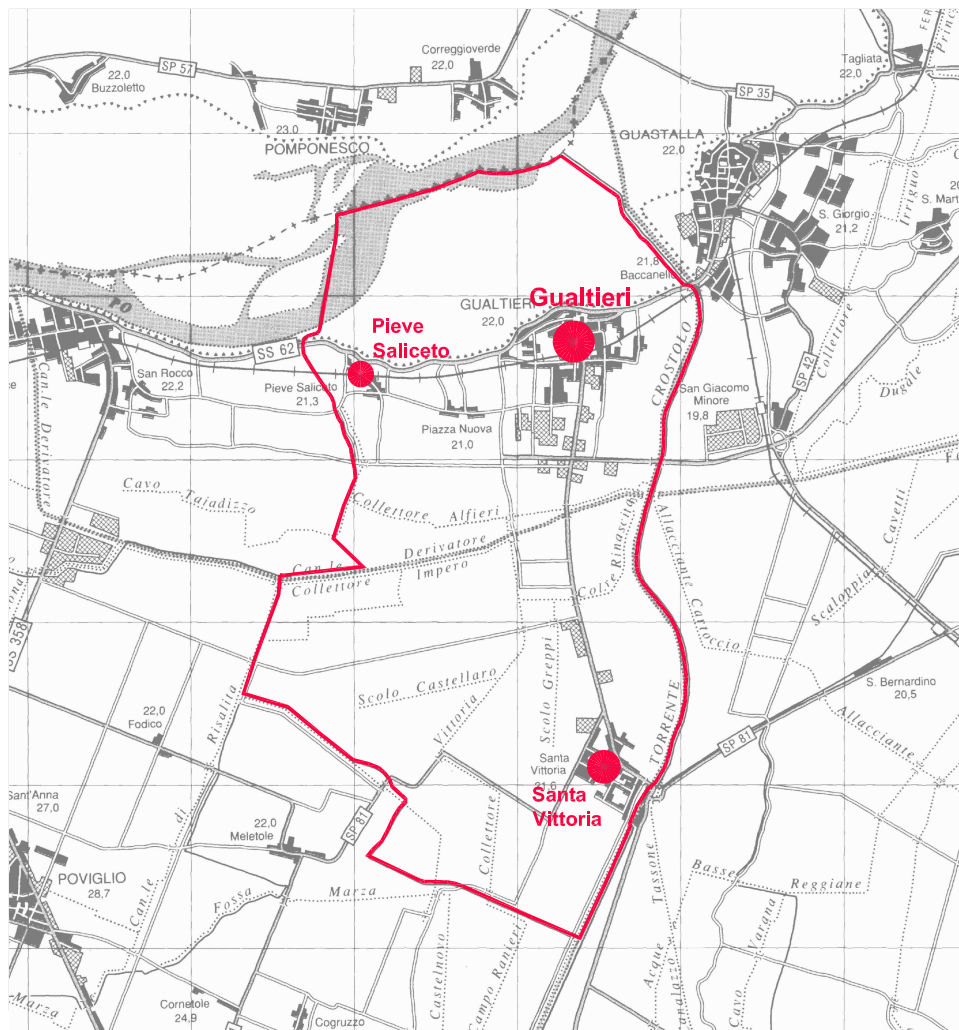


PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
COMUNE DI GUALTIERI

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA



I^a Variante

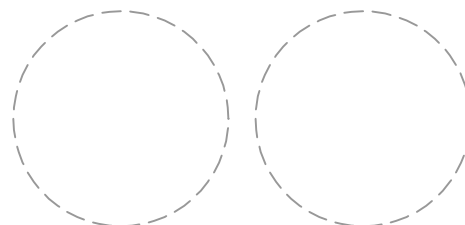
Relazione di Controdeduzioni

adottato con D.C. n° 51 del 28/09/2012
approvato con D.C. n° del

I Progettisti

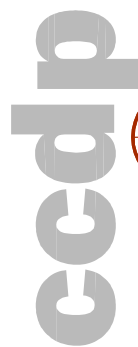
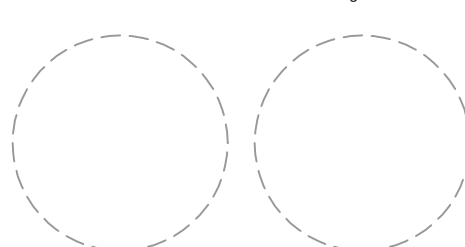
Ing. SIMONE CAITI

Arch. ALDO CAITI



Il Sindaco

Il Segretario



centro cooperativo di progettazione sc
architettura ingegneria urbanistica

via Lombardia n.7
42124 Reggio Emilia
tel 0522 920460
fax 0522 920794
www.ccdprog.com
e-mail: info@ccdprog.com
c.f.p. iva 00474840352



GUALTIERI

***PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
I^A VARIANTE***

RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	1
2. MODIFICHE ALLA CARTOGRAFIA PER ADEGUAMENTI AL PSC CONTRODEDOTTO E ALLE OSSERVAZIONI ARPA - AUSL.	2
3. MODIFICHE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA.....	5
4. OSSERVAZIONI AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA PRESENTATE DA ARPA	7
5. OSSERVAZIONI AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA PRESENTATE DA AUSL.....	12
6. ALLEGATI: OSSERVAZIONI PARERI ARPA - AUSL	13

1. PREMESSA

Il Comune di Gualtieri ha adottato il Piano di Classificazione acustica in 1^ Variante con Delibera del Consiglio comunale N°51 del 28/09 /2012.

A seguito delle controdeduzioni al PSC adottato e delle pervenute osservazioni da parte di ARPA e AUSL, si è provveduto a redigere il presente documento di controdeduzione alle osservazioni.

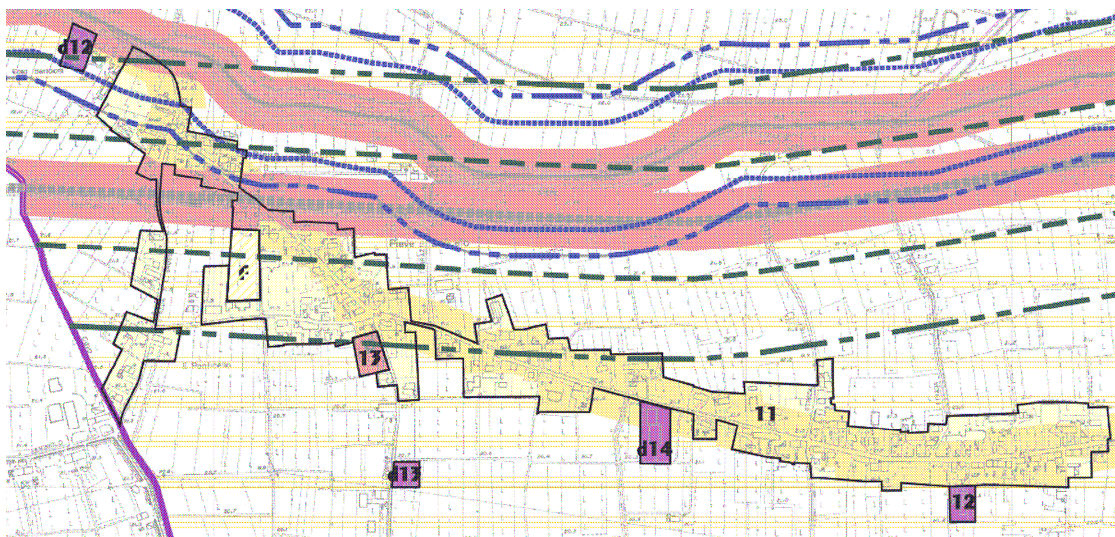
Vengono di conseguenza modificate le tavole grafiche e gli elaborati Relazione Illustrativa e Norme Tecniche di Attuazione come descritto nel presente documento.

2. MODIFICHE ALLA CARTOGRAFIA PER ADEGUAMENTI AL PSC CONTRODEDOTTO E ALLE OSSERVAZIONI ARPA - AUSL.

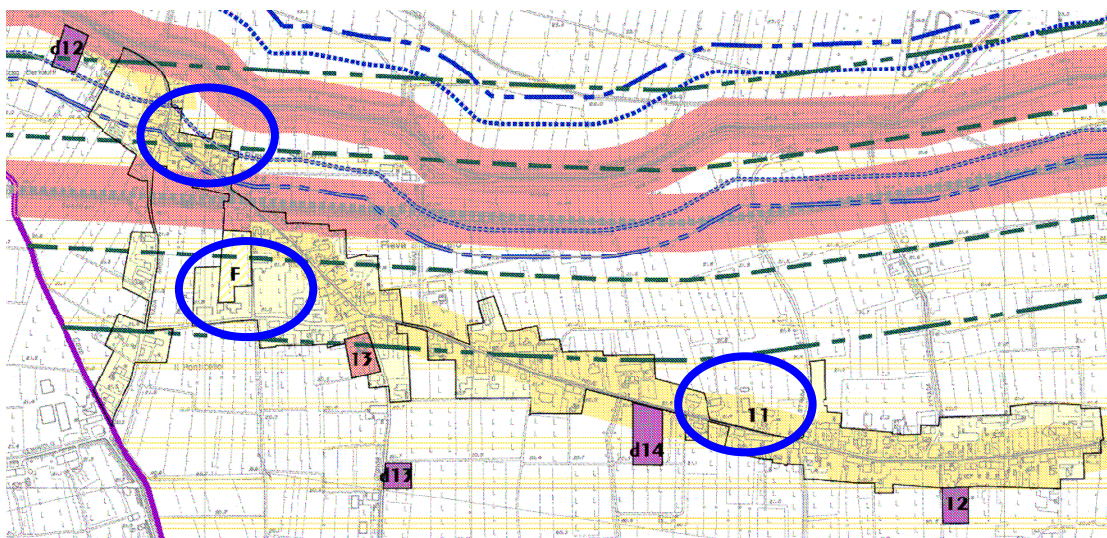
In seguito alle modifiche attuate al PSC adottato in sede di controdeduzioni si è adeguata la cartografia del Piano di Classificazione Acustica come di seguito specificato.

A) TVOLA 01

Il perimetro della UTO 11 è stato adeguato in seguito alla modifica del perimetro di territorio urbanizzato di PSC, ed è stato adeguato il perimetro della UTO F in recepimento della modifica del perimetro dell'ambito ANRc di PSC nei punti indicati dai cerchi blu.



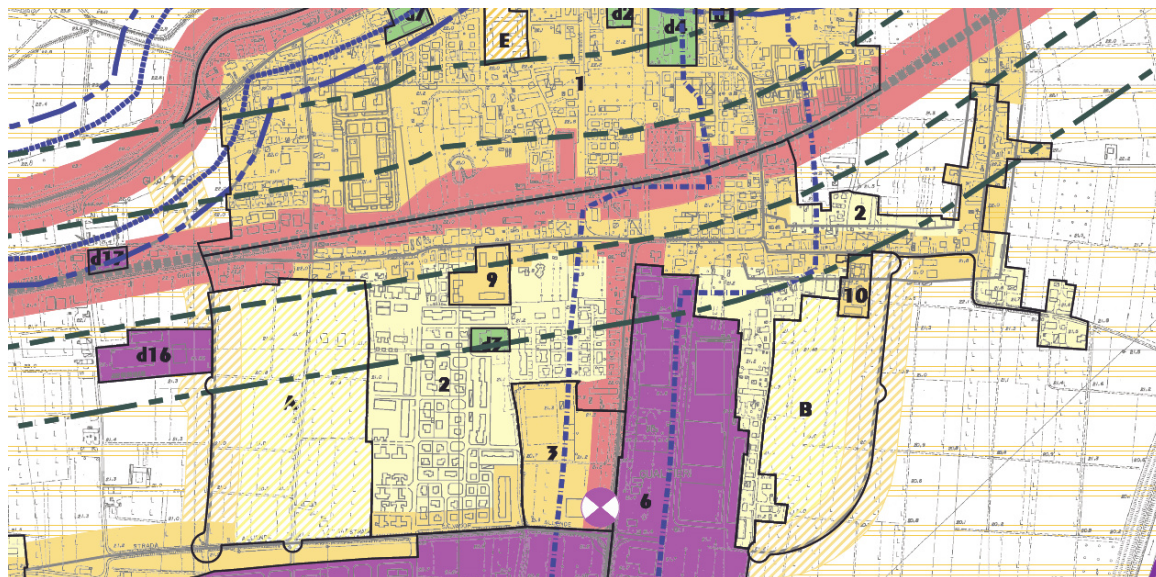
Perimetro UTO 11 e UTO F, del piano Approvato



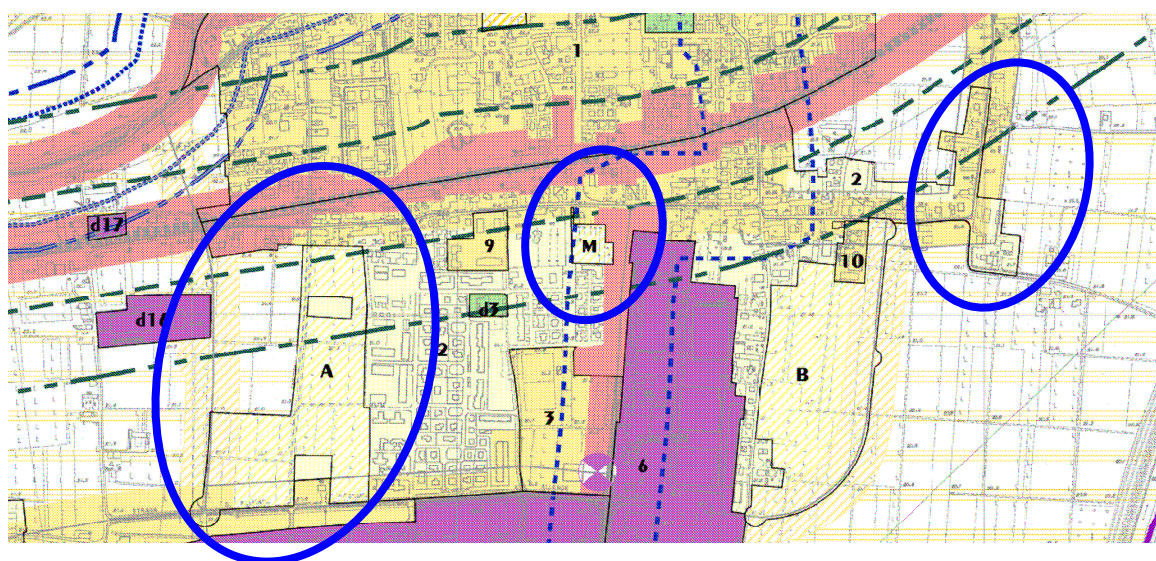
Perimetro UTO 11 e UTO F, del piano Controdedotto

Il perimetro della UTO 2 è stato modificato anch'esso a seguito dell'adeguamento del perimetro di territorio urbanizzato nel settore est.

E' cambiato anche il perimetro della UTO A (ambito ANRa di PSC) ed è stata inserita la UTO M di progetto (ambito residenziale ANRe) classificato in classe II.



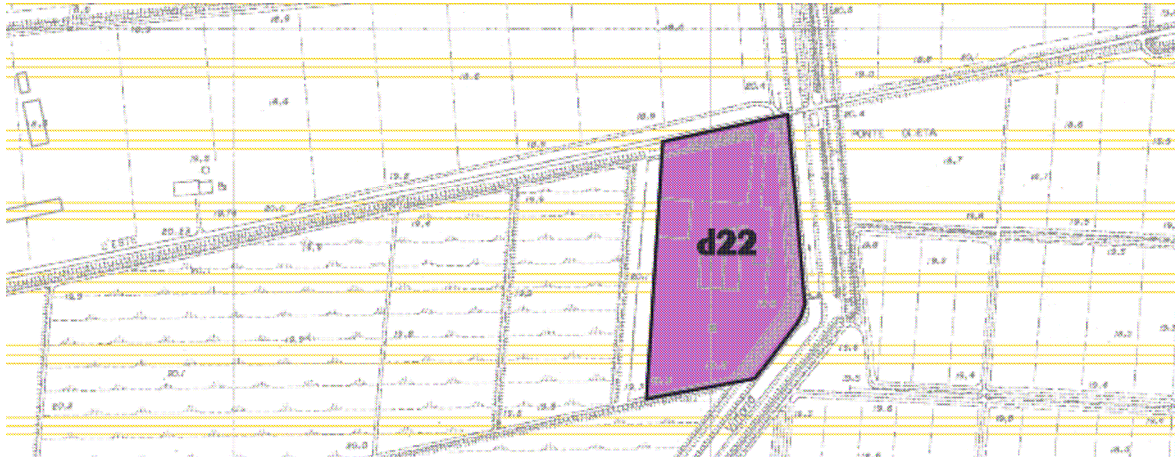
Perimetro UTO 2, UTO A di progetto del piano Approvato



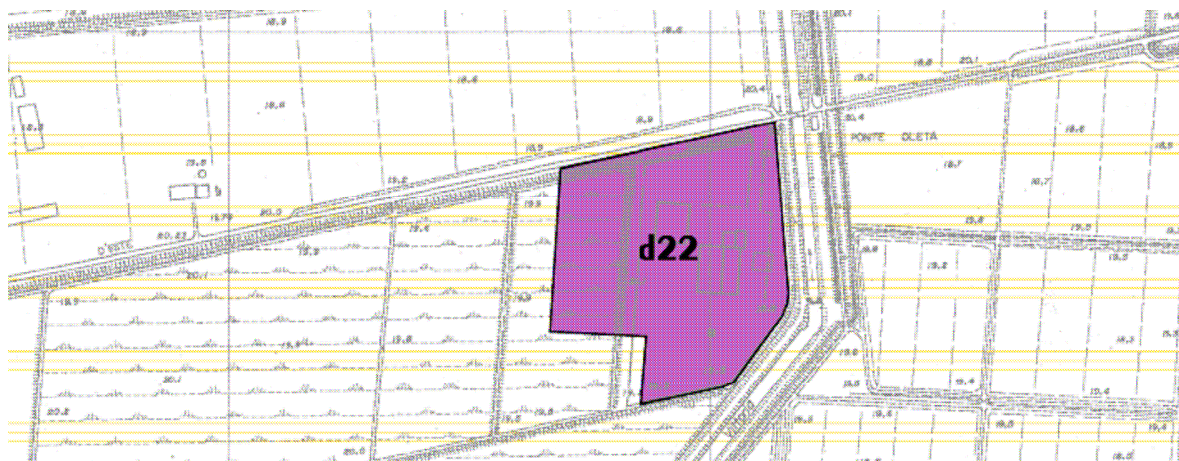
Perimetro UTO 2, UTO A ed UTO M di progetto del piano Controdedotto

B) TVOLA 02

Il perimetro della UTO d22 è stato adeguato in seguito alla modifica del perimetro per recepimento variante al PRG.

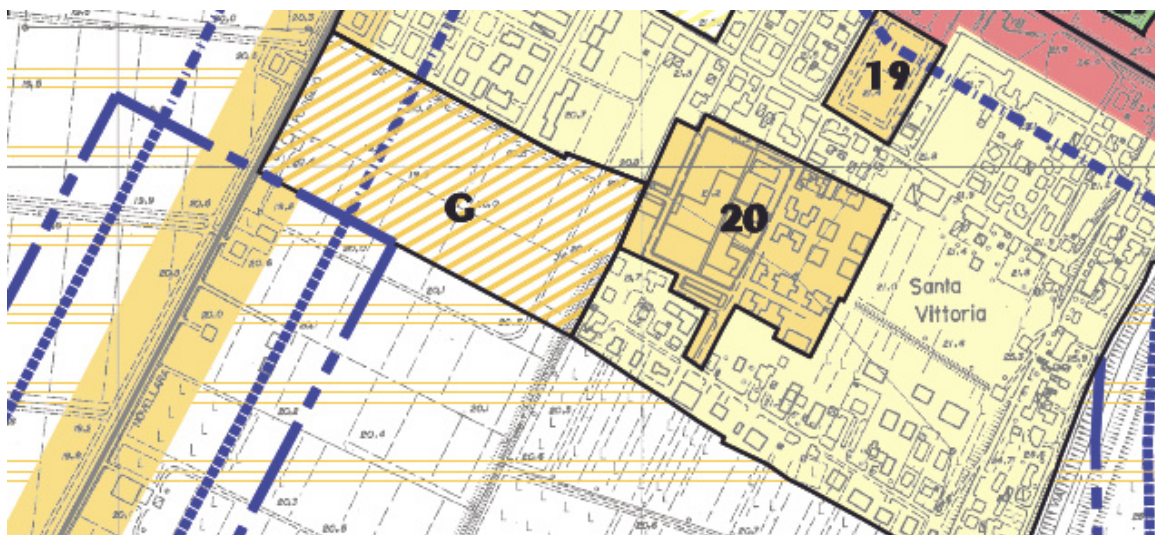


Perimetro UTO d22 del piano Approvato

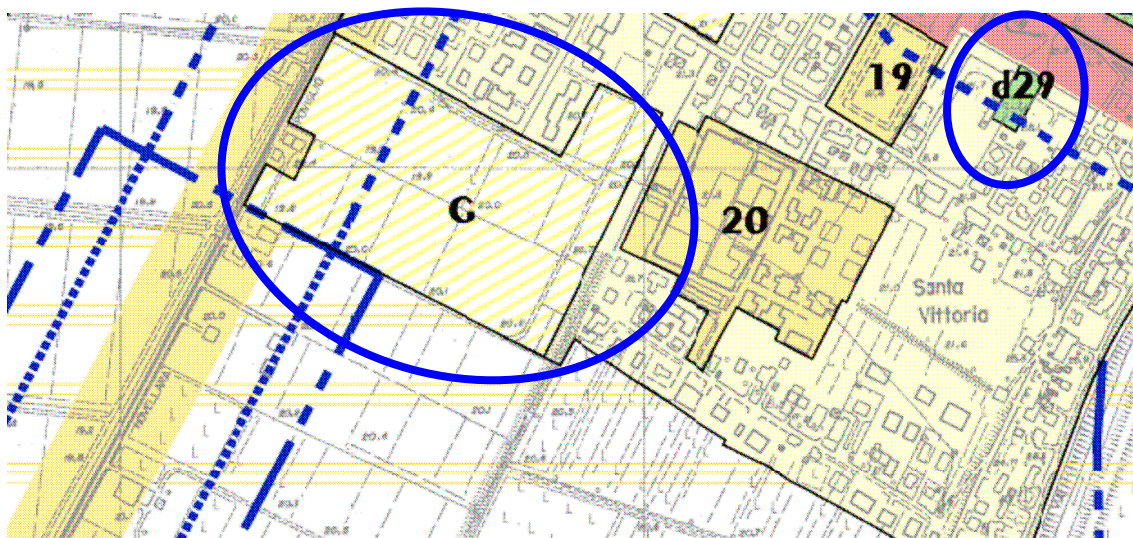


Perimetro UTO d22 del piano Controdedotto

A seguito della modifica del perimetro dell'ambito ANRd di PSC è stato adeguato il perimetro della UTO G di progetto ed è stata riparametrata la classe acustica, viene dunque inserita in classe II. In risposta a osservazioni AUSL viene inserita anche la UTO d29 di classe I relativa alla scuola materna statale Arcobaleno.



Perimetro UTO G di progetto del piano Approvato



Perimetro UTO G di progetto del piano Controdedotto e UTO d29

3. MODIFICHE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la modifica dei perimetri degli ambiti di PSC ANRa e ANRc, ANRd1 e con l'inserimento del nuovo ambito ANRe si è dovuta adeguare anche la tabella di classificazione parametrica che si riporta corretta nella pagina seguente. Viene dunque modificata la relazione illustrativa sostituendo la tabella.

Calcolo Classificazione Acustica UTO - STATO DI PROGETTO

LUOGO	AMBITO	UTO	DATI UTO				POPOLAZIONE		ATT. COMMERCIALI		ATT. PRODUTTIVE		CLASSIFICAZIONE	
			Sup. (ha)	Sup. residenza	Sup. commerciale	Sup. produttiva	Densità D	Punti	Densità C	Punti	Densità P	Punti	Totale punti	Classe
Gualtieri	ANRa	A	8,9400	10012,80	2503,20	0,00	30	1,00	2,80	2,0	0,00	1,0	4,0	II
Gualtieri	ANRb	B	9,1400	8043,20	2010,80	0,00	24	1,00	2,20	2,0	0,00	1,0	4,0	II
Gualtieri	APCa	C	4,7400	0,00	9480,00	0,00								IV
Gualtieri	APIEa	D	4,1300	0,00	0,00	15694,00								V
Gualtieri	APTa	E	0,8700	2784,00	696,00	0,00	86	2,00	8,00	2,0	0,00	1,0	5,0	III
Pieve	ANRc	F	0,6650	798,00	0,00	0,00	32	1,00	0,00	1,0	0,00	1,0	3,0	II
Santa Vittoria	ANRd1	G	6,0800	7296,00	1824,00	0,00	32	1,00	3,00	2,0	0,00	1,0	4,0	II
Santa Vittoria	ANRd2	H	6,4200	0,00	0,00	0,00								III
Santa Vittoria	APIEb	I	2,0000	0,00	0,00	7600,00								V
Santa Vittoria	APTb	L	1,5600	3744,00	936,00	0,00	65	1,50	6,00	2,0	0,00	1,0	4,5	II
Gualtieri	ANRe	M	0,5530	930,00	0,00	0,00	45	1,00	0,00	1,0	0,00	1,0	3,0	II

4. OSSERVAZIONI AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA PRESENTATE DA ARPA

A seguito delle osservazioni pervenute da parte di ARPA con protocollo PGRE/2013/3410 del 8 aprile 2013, l'Amministrazione comunale, in accoglimento delle stesse, apporta le modifiche alle Norme Tecniche di attuazione della classificazione acustica di seguito riportate e motivate:

Osservazione 1

Si accoglie e si modifica parte del punto 2.4.7

“ ...

- per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione; **ciò è valido anche qualora sia prevista una modifica di impianti esistenti che comporti il rilascio di titoli autorizzativi.**

...”

Osservazione 2

Si accoglie e si modifica parte del punto 2.4.8

“Le attività rumorose temporanee sono disciplinate dal **“Regolamento acustico Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee”** a cui si rimanda redatto in conformità del D.G.R. 21/01/2002, n 45 “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 09/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” (art. 6, comma 1, lett. h) L. 447/95).

Il Comune può rilasciare le autorizzazioni in deroga ai limiti **previsti dal Regolamento sopra citato** di zona per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente indicate dal comune stesso in base alla specifica attività svolta, sentito il parere dell'ARPA.

...”

Osservazione 3

Si accoglie e si modifica parte del punto 2.6

“ ...

Zone omogenee in cui le misure evidenziano un non rispetto **dei valori di attenzione** ~~dei limiti di zona (clima acustico attuale superiore ai valori limite di zona).~~

...”

Osservazione 4

Si accoglie e si modifica il punto a del punto 3.1

“ ...

- a) una classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dBA, **fatto salvo quanto riferito al successivo punto c;**

...”

Osservazione 5

Si accoglie e si modifica il punto c del punto 3.1

“ ...

- c) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, **qualora non si rispettino i limiti, dovranno essere attuati i** ~~ovvero l'esecuzione di~~ provvedimenti, **gli** interventi ed **le** opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

...”

Osservazione 6

Si accoglie e si modifica il penultimo capoverso del punto 3.1

“Qualora le destinazioni d'uso previste dal Piano **non siano compatibili** ~~consentano una classificazione acustica compatibile~~ con l'intorno esistente **(generando quindi un confine incompatibile)**, è possibile, **agendo sul piano**, perseguire obiettivi di qualità attraverso la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti (es. escludendo determinati usi, ovvero limitandone la superficie massima ammessa).”

Osservazione 7

Si accoglie e si modifica l'ultimo capoverso del punto 3.1

“L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare **confini incompatibili tra le UTO** ~~conflitti tra le UTO stesse e le UTO limitrofe~~. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto contenere tutti gli elementi necessari per l'assegnazione della classe acustica al comparto (o eventualmente ai sub-comparti) secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2053/01.”

Osservazione 8

Si accoglie e si aggiunge il riferimento alla DGR 673/04 nel primo capoverso di pag 14 delle NTA modificando parte del punto 3.1

“ ...

In sede di presentazione dei PUA dovrà essere allegata una **Relazione di Clima/Impatto Acustico**, redatta da un tecnico competente **e seguendo quanto indicato nella DGR 673/04**, contenente:

...”

Osservazione 9

A seguito della precisazione di ARPA si modifica il paragrafo 3.2 come segue:

Alla domanda P.d.C, denuncia inizio attività o altro atto di assenso comunque denominato, deve essere allegata la Documentazione di “Clima/Impatto Acustico” in conformità a quanto indicato sulla D.G.R. n° 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico', ~~che deve essere preventivamente approvata da ARPA~~ per tutti gli interventi indicati nel Capo I Art. 1 comma 1 e 4 della citata DGR 673/2004.

Osservazione 10

Si accoglie e si aggiunge all'ultimo capoverso del capitolo 3.2.1 quanto indicato.

In sede di comunicazione di fine lavori, ovvero prima della messa in esercizio di attività o impianti, per i quali sia stata prevista la presentazione della Documentazione di Impatto Acustico, qualora richiesto dall'Organo di Controllo in sede istruttoria, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale una relazione redatta da un tecnico competente in acustica che certifichi il rispetto dei limiti previsti nella stessa (Relazione di Collaudo Acustico).

Osservazione 11

Si accoglie e si aggiunge all'ultimo capoverso del capitolo 3.2.2 quanto indicato.

In sede di richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità dovrà essere prodotta, se richiesta dall'organo di controllo in sede di istruttoria (rilascio del permesso di costruire), una Relazione di Collaudo Acustico che certifichi la corretta esecuzione delle opere di mitigazione eventualmente adottate.

Osservazione 12

Si accoglie e si modifica il punto e del capitolo 3.2.2 come segue:

“ ...

- e) nuovi insediamenti residenziali (di consistenza superiore a 5 unità immobiliari) prossimi alle opere di cui ai punti del paragrafo 3.2.1 delle presenti N.T.A.

Osservazione 13

Si accoglie e si corregge l'ultimo capoverso del capitolo 4.1

L'Amministrazione Comunale **e l'Organo di controllo si riservano** di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

Osservazione 14

Si accoglie e si corregge il capo IV come segue:

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 15/2001, il Comune adotta il Piano di Risanamento Acustico:

- a) nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili **(zone con confini incompatibili)**, ~~le cui classi acustiche si discostano per più di 5 dBA), in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche;~~
- b) nelle aree in cui si verifica un superamento dei ~~limiti di zona~~ **valori di attenzione (vedi tab 2.2 pag 5).**

L'identificazione delle aree soggette a PDRA richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali (clima acustico superiore ai **valori di attenzione** ~~limiti di zona~~).

Osservazione 15

Non si ritiene necessario aggiungere e specificare quanto indicato nell'osservazione "tenuto altresì conto del Piano Urbano del Traffico" in quanto il suddetto piano rientra eventualmente tra quelli definiti come "Piani previsti dalla vigente legislazione in materia urbanistica ed ambientale".

Osservazione 16

Si accoglie e si modifica il punto d del paragrafo 5.2 come segue:

- d) eventuali norme di salvaguardia, **che regolamentino gli sviluppi delle aree fino alla realizzazione del PdRA;**

Osservazione 17

Si accoglie e si modifica il capoverso del paragrafo 6.2 come segue:

L'amministrazione Comunale ~~è tenuta ad~~ **può** eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta **riterrà** ~~si renderà~~ necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

Osservazione 18

Si accoglie e si cassa l'ultimo capoverso del capitolo 6.2:

~~Per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il principale strumento di verifica è costituito dalla Relazione sullo Stato Acustico del Territorio da effettuarsi con periodicità biennale in conformità all'art. 7 della Legge 447/95 e all'art. 6 della L.R. 15/2001.~~

Osservazione 19

Si prende atto tuttavia si ritiene comunque utile ribadire la prescrizione relativa alle norme di salvaguardia.

Osservazione 20

Si accoglie in parte e si modifica il paragrafo 6.4 come segue:

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa penale e civile in materia di inquinamento acustico, chiunque Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione e o di immissione di cui al paragrafo 2.3.1 del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 **516.46** a euro 5000 **5164.57** (art.10, comma 2 della Legge 447/95).

In caso di messa in esercizio di impianti senza che sia stata presentata la, D.I.A (Documentazione di Impatto Acustico) o V.P.C.A. (Valutazione Previsionale del Clima Acustico), nei casi previsti al capo II, il Sindaco provvede ~~mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. In caso di mancato rispetto di tempi e modi previsti dall'ordinanza, il Sindaco può provvedere~~ **immediatamente** alla sospensione provvisoria (o a tempo determinato) dell'attività o dell'impianto responsabile del superamento, nonché a comminare una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 **258.23** a euro 10.000 **10329.14 (ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della LQ 447/95), fatte salve altresì le sanzioni eventualmente stabilite da altri Regolamenti Comunali. Con la stessa ordinanza il Sindaco richiede inoltre:**

- **la valutazione mediante rilievi fonometrici, del rispetto dei limiti di zona;**
- **l'adozione di misure di contenimento del rumore nel caso di superamento dei sopra citati limiti;**
- **i tempi di esecuzione delle diverse fasi.**

Nel caso di esecuzione lavori senza che sia stata presentata la V.P.C.A., il sindaco provvede a comminare una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258.23 a euro 10329.14 (ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della LQ 447/95) e a richiedere con la medesima ordinanza gli stessi adempimenti di cui al comma precedente.

Qualora la messa in esercizio sia avvenuta senza trasmissione, **nei casi richiesti,** della Relazione di Collaudo Acustico, l'applicazione della sanzione al minimo è

subordinata alla effettiva installazione delle opere di mitigazione descritte nelle **R.I.A (Relazione di Impatto Acustico)**, D.I.A o V.P.C.A.

5. OSSERVAZIONI AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA PRESENTATE DA AUSL

A seguito delle osservazioni pervenute da parte di AUSL PGRE/2013/0003221 del 02/04/2013, l'Amministrazione comunale, in accoglimento delle stesse, apporta le seguenti modifiche.

Osservazione 1

In accoglimento parziale dell'osservazione si inserisce la UTO D29 di classe I relativa all'ambito scolastico "scuola materna statale Arcobaleno" in località Santa Vittoria. Viene dunque adeguata la relazione illustrativa al paragrafo 4.1 come segue

S. Vittoria: Asilo Nido – SS 63 (UTO D5)
 Scuola Elementare – SS 63 (UTO D6)
Scuola materna Arcobaleno – SS 63 (UTO D29)

E viene aggiunta la UTO nella tabella del paragrafo 4.2.

Viene inoltre modificata la Tavola 02 in località S.Vittoria come riportato al capitolo 2.

Non si ritiene invece opportuno inserire tra le UTO di classe I anche le chiese e cimiteri in quanto tra le classi I vengono inserite solo aree in cui la quiete è condizione essenziale per la fruizione come precisato nella DGR 2053 per le Aree particolarmente protette:

“La cartografia deve identificare attrezzature e spazi di massima tutela: scuole, ospedali, cliniche, parchi e giardini pubblici utilizzati dalla popolazione come patrimonio verde comune, escludendo pertanto le piccole aree verdi di quartiere. Fanno inoltre eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti principalmente ad altri usi: queste saranno classificate secondo la zona di appartenenza di questi ultimi.

Sono classificate, inoltre, in classe I anche le aree urbane e rurali di particolare interesse storico, architettonico, culturale, paesaggistico e ambientale quando, per la loro fruizione, la quiete è condizione essenziale.

L'esigenza di proteggere dal rumore le aree di classe I costituisce una valida motivazione per l'individuazione di UTO anche di dimensioni ridotte.”

Osservazione 2

Si precisa che il PSC e in seguito il POC riportano indicazioni specifiche in merito al clima/impatto acustico nelle apposite schede norma e schede vas di ogni singolo nuovo ambito e che per tutti i nuovi ambiti in sede attuativa deve essere redatta apposita valutazione previsionale di clima/impatto acustico per attestare la compatibilità dell'area e le eventuali opere di mitigazione da mettere in atto.

6. ALLEGATI: OSSERVAZIONI PARERI ARPA - AUSL

Pratica Sinapoli n. 187

Prot. n° **PGRE/2013/3410**

Reggio Emilia,

8 APR. 2013

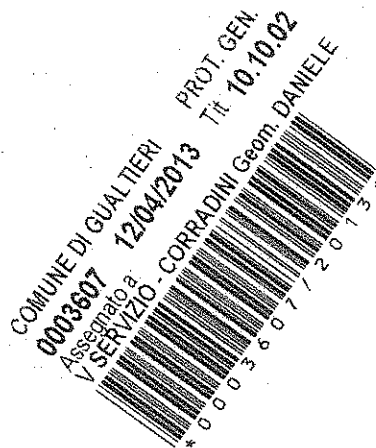
Al Sindaco
 del Comune di Gualtieri

Oggetto: Osservazioni relative alla classificazione acustica del territorio di Gualtieri (Delibera n°51 del 28/9/2012)

Il presente parere, relativo alla classificazione acustica del comune di Gualtieri, è fornito ai sensi dell'art.3, comma 2 della Legge Regionale 9 maggio 2001 n° 15.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Non si avanzano osservazioni di rilievo.



NORME DI ATTUAZIONE

Per quanto riguarda le norme di attuazione, di seguito vengono riportate le principali osservazioni e proposte di modifica (le parti in corsivo e grassetto sono le modifiche da noi proposte):

Al punto 2.4.7 (pag.10 e 11 delle norme di attuazione) alla frase "per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione.", va aggiunta la seguente frase: **"Ciò è valido anche qualora sia prevista una modifica di impianti esistenti che comporti il rilascio di atti autorizzativi."**

Questa precisazione è coerente con quanto indicato all'art.3 comma 2 e all'art.4 del DM 11 dicembre 1996 (relativo agli impianti a ciclo continuo).

Al punto 2.4.8 (pag.11 delle norme di attuazione) viene indicato che "Il Comune può rilasciare le autorizzazioni in deroga ai limiti di zona per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico [...] sentito il parere dell'Arpa."

Con riferimento a quanto precisato dalla DGR 45/2002, il parere di Arpa è istituzionalmente previsto solo nel caso di deroga ai limiti previsti dal Regolamento. Per tale motivazione si propone di modificare la frase con la seguente:

"Il Comune può rilasciare le autorizzazioni *in deroga ai limiti previsti dal Regolamento sopra citato* per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico [...] sentito il parere dell'Arpa."

Nel caso in cui si intenda raccogliere il parere Arpa sempre e comunque, ossia anche per quelle attività che rispettano i limiti imposti dal Regolamento, si sottolinea come tale parere non rientrando tra i compiti istituzionali dell'Ente, dovrebbe essere oggetto di specifico accordo oneroso tra Comune ed Arpa.

Il punto 2.6 (pag.12), relativo alle zone con livelli superiori ai limiti, va modificato come segue:

"Zone omogenee in cui le misure evidenziano un non rispetto *dei valori di attenzione*.

Per tali ambiti si rende necessaria la predisposizione del piano di risanamento acustico di cui al capo IV."

La modifica permette una maggior aderenza al dettato normativo, che si riferisce ai valori di attenzione e non ai limiti di zona (anche se i due valori coincidono parzialmente).

Al punto 3.1 di pagina 13, relativo ai piani urbanistici attuativi, si propone di modificare il punto a come segue:

"a) una classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dBA, **fatto salvo quanto riferito al successivo punto c,**"

Tale modifica si rende necessaria perché l'accostamento di classi acustiche con limiti superiori a 5 dBA non è definito, dalla legislazione vigente, come un divieto a priori. Ad esempio, un nuovo insediamento industriale in classe V che si inserisce in un'area agricola, ed è quindi completamente circondato da una classe III, non è un insediamento necessariamente incompatibile con il contesto. La legge quadro 447/95, all'art. 4, nelle competenze delle regioni, stabilisce "il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal DPCM 1/3/91 [...]".

Riprendendo dunque l'esempio, un nuovo stabilimento industriale di classe V potrebbe insediarsi in un'area di classe III, a patto ovviamente di dimostrare, mediante valutazioni preventive o rilievi fonometrici, il rispetto dei limiti propri di quest'ultima classe.

Si propone inoltre di modificare il punto c del capitolo 3.1 (pag.13) come segue:

"il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano; **qualora non si rispettino i limiti, dovranno essere attuati** i provvedimenti, **gli** interventi e **le** opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti."

Nel capitolo 3.1 relativo ai Piani Urbanistici Attuativi, il penultimo capoverso di pagina 13 dovrebbe essere modificato come segue:

"Qualora le destinazioni d'uso previste dal Piano **non siano compatibili** con l'intorno esistente (**generando quindi un confine incompatibile**), è possibile - **agendo sul Piano** - perseguire obiettivi di qualità

attraverso la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti (es. escludendo determinati usi, ovvero limitandone la superficie massima ammessa)."

L'ultimo capoverso di pag. 13 dovrebbe essere modificato come segue:

"L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare **confini incompatibili tra le UTO**. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto contenere tutti gli elementi necessari per l'assegnazione della classe acustica al comparto (o eventualmente ai sub-comparti) secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2053/01."

Le ultime due modifiche proposte hanno unicamente lo scopo di utilizzare una terminologia che non si presti ad equivoci.

Al primo capoverso di pag. 14 si prevede che: "In sede di presentazione del PUA dovrà essere allegata una relazione di Clima/Impatto acustico, redatta da un tecnico competente, contenente [...]". Manca il riferimento alla DGR 673/04, delibera che fornisce tutte le indicazioni relative alla documentazione che le sopra menzionate relazioni devono contenere.

A pag. 14, nel capitolo 3.2, viene indicato quanto segue: "Alla domanda P.d.C, denuncia inizio attività o altro atto di assenso comunque denominato, deve essere allegata la Documentazione di "Clima/Impatto Acustico" in conformità a quanto indicato sulla D.G.R. n° 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico', che deve essere preventivamente approvata da Arpa per tutti gli interventi indicati nel Capo I Art. 1 comma 1 e 4 della citata DGR 673/2004."

Occorre precisare che tale parere, non rientrando tra i compiti istituzionali dell'Ente, dovrebbe essere oggetto di specifico accordo oneroso tra Comune ed Arpa.

Dopo l'ultimo capoverso del capitolo 3.2.1, a pag. 15, andrebbe aggiunto quanto segue:

"In sede di comunicazione di fine lavori, ovvero prima della messa in esercizio di attività o impianti per i quali sia stata prevista la presentazione della Documentazione di Impatto Acustico, qualora richiesto dall'Organo di Controllo in sede istruttoria, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale una relazione redatta da un tecnico competente in acustica che certifichi il rispetto dei limiti previsti nella stessa (Relazione di Collaudo acustico)."

Dopo l'ultimo capoverso del capitolo 3.2.2, a pagina 15, si propone di inserire la seguente frase:

"In sede di richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità dovrà essere prodotta, se richiesta dall'Organo di Controllo in sede di istruttoria (rilascio del permesso di costruire), una Relazione di Collaudo Acustico che certifichi la corretta esecuzione delle opere di mitigazione eventualmente adottate."

Si propone di modificare il punto e) del capitolo 3.2.2 come di seguito indicato:

e) nuovi insediamenti residenziali (**di consistenza superiore a 5 unità immobiliari**) prossimi alle opere di cui ai punti del paragrafo 2.2.1 delle presenti N.T.A. e, di conseguenza, eliminare la nota 1.

L'ultimo capoverso del capitolo 4.1, a pag.20, dovrebbe essere modificato come segue:

"L'Amministrazione Comunale e l'Organo di Controllo si riservano di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico."

Il capitolo 5, intitolato Capo IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA) dovrebbe essere modificato come segue:

"Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 15/2001, il Comune adotta il Piano di Risanamento Acustico:

- a) nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili (**zone con confini incompatibili**), in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche;
- b) nelle aree in cui si verifica un superamento dei **valori di attenzione** (vedi tab.2.2 pag.5).

L'identificazione delle aree soggette a PDRA richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali (clima acustico superiore ai **valori di attenzione**)."

Il punto 5.1 – PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI, dovrebbe essere modificato come segue:

"Il PDRA deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, **tenuto altresì conto del** Piano Urbano del Traffico (Art. 5, comma 3 della L.R. 15/2001)."

Il punto d del capitolo 5.2 (aree soggette a piano di risanamento acustico), a pagina 21, dovrebbe essere così modificato:

- "d) eventuali norme di salvaguardia, **che regolamentino gli sviluppi delle aree fino alla realizzazione del PdRA.**"

Il penultimo capoverso di pag. 21, nel capitolo 6.2, dovrebbe essere reso meno vincolante:

"L'amministrazione Comunale **può** eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta **riterrà** necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio."

L'intero ultimo capoverso di pag. 21, nel capitolo 6.2, andrebbe cassato in quanto non attinente, essendo riferito a comuni superiori ai 50.000 abitanti.

Il capitolo 6.3, relativo alle norme di salvaguardia, riporta una prescrizione certo corretta ma abbastanza ovvia. Come già segnalato nella modifica al punto d del capitolo 5.2, le norme di salvaguardia –per essere realmente efficaci- dovrebbero essere introdotte in ogni singola scheda del PdRA e dovrebbero tenere conto delle specificità della stessa.

L'ultimo capitolo, il 6.4 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI, dovrebbe essere così modificato:

"Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa penale e civile in materia di inquinamento acustico, chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione o di immissione di cui al punto 2.3.1 del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5000 (art.10, comma 2 della Legge 447/95).

In caso di messa in esercizio di impianti senza che sia stata presentata la D.I.A. (Documentazione di Impatto Acustico) o V.P.C.A. (Valutazione Previsionale di Clima Acustico, nei casi previsti al capo II, il Sindaco provvede **immediatamente** alla sospensione provvisoria (o a tempo determinato) dell'attività o dell'impianto, nonché a comminare una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 10.000 **(ai sensi del comma 3 dell'art.10 della Legge Quadro 447/95), fatte salve altresì le sanzioni eventualmente stabilite da altri Regolamenti Comunali.**

Con la stessa ordinanza il Sindaco richiede inoltre:

- **la valutazione, mediante rilievi fonometrici, del rispetto dei limiti di zona;**

- l'adozione di misure di contenimento del rumore nel caso di superamento dei sopra citati limiti;
- i tempi di esecuzione delle diverse fasi.

Nel caso di cessazione lavori senza che sia stata presentata la V.P.C.A. [valutazione previsionale di clima acustico], il Sindaco provvede a comminare una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 10.000 (ai sensi del comma 3 dell'art.10 della Legge Quadro 447/95) e a richiedere con la medesima ordinanza gli stessi adempimenti di cui al comma precedente.

Qualora la **cessazione lavori ovvero la** messa in esercizio sia avvenuta senza trasmissione, **nei casi richiesti**, della Relazione di Collaudo Acustico, l'applicazione della sanzione al minimo è subordinata alla effettiva installazione delle opere di mitigazione descritte nelle R.I.A. [relazione di impatto acustico], **Documentazione di Impatto Acustico**, VPCA [valutazione previsionale di clima acustico]."

La modifica ha lo scopo di eliminare le palesi incongruenze presenti nel testo, che prevede ad esempio la richiesta di documentazione previsionale nel momento in cui l'impianto è già in esercizio senza che sia stata presentata alcuna valutazione.

In allegato alla presente viene riportato il parere AUSL (Dipartimento di Sanità Pubblica- Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Area Territoriale Reggio Nord – Sede di Correggio), con relative osservazioni, per quanto di competenza, in merito alla classificazione acustica adottata dal Consiglio Comunale in data 28/9/12.

A disposizione per eventuali chiarimenti si inviano distinti saluti.

Il Tecnico Incaricato

Per. ind. Roberto Barbolini

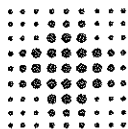
Roberto Barbolini

**Il Responsabile Area di
Sistemi Ambientali**

Dott. Mariangela Pellacani

Mariangela Pellacani





SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Area Territoriale Reggio Nord
Sede di Correggio

Prot. 23659

ARPA - SEZIONE DI REGGIO-EMILIA

PGRE/2013/ 0003221 del 02/04/2013 15:00

Mittente : SIP DI CORREGGIO

Assegnatario: PELLACANI MARIA ANGELA

Fascicolo: 2013/ XXIV.002/1



CORREGGIO 26/03/2013

All'ARPA Sezione Provinciale
Servizio Sistemi Ambientali
di REGGIO EMILIA

OGGETTO: Parere in merito alla Classificazione acustica del Comune di GUALTIERI, pervenuta in data 06.03.2013 prot. AUSL 22216.

Visti gli elaborati grafici e le relazioni tecniche illustrative;

Valutato il parere trasmesso per quanto di competenza da ARPA ;

Questo Servizio di Igiene Pubblica valuta favorevolmente la classificazione acustica presentata , sottolineando le seguenti criticità :

1. Le aree sensibili, classificate in classe I° non sono completamente censite, mancano i luoghi di culto e di silenzio (Chiese e cimiteri) e la scuola materna statale Arcobaleno di Santa Vittoria .
2. Alcune aree di espansione residenziale collocate a ridosso di arterie stradali e ferroviarie con conseguente incongruenza di classificazione acustica (in particolare le aree A - B - F) in fase di POC e successivamente di PUA, si dovranno prevedere delle fasce di rispetto e mitigazione per gli impatti generati o dalla variante stradale o dalla ferrovia , per limitare i possibili impatti emissivi e di rumore. Tali aree dovrebbero essere dotate di schede specifiche con indicata la valutazione di impatto acustico e relativi criteri di sostenibilità.
3. Il parere Arpa a pag. 4 si dovrebbe così modificare: da il punto 4.1 a il punto 5.1 – PIANO DI RISANAMENTO

Distinti saluti.

Il Tecnico del
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
(P. Cinzia Camurri)

Il Direttore del Servizio Igiene
e Sanità Pubblica Reggio Nord
(Dott. ssa Lucia Monici)